

LE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

I riferimenti normativi sono il DPR 122/2009 (Regolamento valutazione alunni), la C.M. n. 20 del 04/03/2011 (Validità dell'anno scolastico), la Nota MIUR n. 2065 del 3/03/2011.

Si precisa che nel rispetto di tale normativa il monte ore annuale da prendere in considerazione per il calcolo del numero delle assenze consentite per la validazione dell'anno scolastico, è di 1056 ore per tutte le classi della scuola eccetto le prime dove le ore sono 1089.

Pertanto le assenze consentite per la validità dell'anno scolastico è del 25% del totale delle ore curricolari. Da precisare che da 1056 o 1089 si dovranno sottrarre 33 ore nel caso in cui l'alunno, in alternativa all'insegnamento della R.C., abbia optato per l'uscita dalla scuola o lo studio autonomo.

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Definizione delle deroghe

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
4. Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
5. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
6. Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
7. Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
8. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Dirigente e il consiglio di classe

Le **deroghe hanno effetto soltanto in presenza di adeguata documentazione** che attesti anche un percorso formativo sostitutivo nonché di congrui ed essenziali elementi di valutazione, tali da consentire l'espressione di un giudizio finale da parte del consiglio di classe.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della C.M. n. 20 del 4.03.2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.